



COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COPIA

Prot. n. 1818 del 30.03.2015

DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 30.03.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE , DELLE ALTRE PARTECIPAZIONI E DELL'ASSOCIAZIONISMO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1 COMMI 611 SS. DELLA LEGGE N. 190/2014.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii.
- l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm. ed ii.;

PREMESSO CHE:

- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della Legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione": a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni; b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenere i

costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

- il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, **entro il 31 marzo 2015**, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico; i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata; la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

-**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 27.12.2010, avente ad oggetto “Autorizzazione al mantenimento di partecipazioni azionarie in Società aventi come finalità la produzione di beni e servizi di interesse generale (art. 3 commi 27 e ss Legge n. 244/2007) ”, esecutiva ai sensi di legge, con cui si stabiliva che alla luce delle considerazioni effettuate, ai sensi della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) art. 3 commi 27 e 28, le società e consorzi di cui all'allegato A), della stessa hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Telti e producono e svolgono servizi di interesse generale e che il Comune di Telti, detiene partecipazioni in tali società e consorzi nell'ambito del proprio rispettivo livello di competenza;

CONSIDERATO CHE lo schema di Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco, con il supporto del Segretario Comunale, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per l'Ente Comune;

VISTO l'allegato Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate in versione definitiva; (*All. sub A*)

DECRETA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che ne costituisce motivazione ai sensi della L. nb. 241/1990 e ss. mm. ed ii.

2. **DI APPROVARE** e fare proprio il Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. (*All. sub A*)

3. **DI DISPORRE** che il presente Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate venga pubblicato unitamente al Decreto sindacale di approvazione dello stesso oltre che all'Albo Pretorio *on - line* dell'Ente, nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale del Comune di Telti ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 33/2013 e contestualmente trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Il Sindaco
F.to Geom. Gian Franco Pinducciu



COMUNE DI
TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580

**Piano di Razionalizzazione delle Società
Partecipate**
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)
Piano di razionalizzazione delle società

Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’Agosto 2014 con il quale l’allora Commissario Straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della Legge n. 190/2014 prevede che **i Sindaci** e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, **definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni.**

Il Piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il Piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. n. 33/2013).

4. Attuazione

Approvato il Piano Operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il **Comma 613** della Legge di Stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice Civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il **Comma 614** della Legge n. 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

In sintesi i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563): le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565): Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione Pubblica.

(co. 566): Entro dieci giorni, l'Ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567): Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis): Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende ad imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 68/2014 di conversione del D.L. n. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La Legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, *una tantum*, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell'Ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Telti partecipa al capitale delle seguenti società:

1) Società **Abbanoa S.p.a. , Gestore unico del Servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Sardegna ,**

Data costituzione	Forma giuridica	Stato di attività	Codice attività	Numero e quota partecipazioni	Capitale sociale	Quota capitale posseduta dall'ente	Di cui versato	Quota posseduta da altri eell	Quota posseduta da altri pubblici	Quota posseduta da enti privati	impegno
01.05.05	spa	In attività	360000	172578	94.275	0,16	0.16	86,69	13,31	0	Dal 01/01/2005 al 31/12/2100

2) **I& G Gallura Spa** : Organismo individuato dalla Regione Autonoma della Sardegna quale Autorità di bacino n°5 per la gestione del servizio di distribuzione del gas :

Data costituzione	Forma giuridica	Stato di attività	Codice attività	Numero e quota partecipazioni	Capitale sociale	Quota capitale posseduta dall'ente	Di cui versato	Quota posseduta da altri eell	Quota posseduta da altri pubblici	Quota posseduta da enti privati	impegno
19.04.2006	spa	In attività	36000	8334	150,00	0,56	5,56	94,44			27.12.2002 31.12.2053

Con la citata deliberazione Consiliare n°63/2010 il Consiglio Comunale stabilì di dismettere le proprie partecipazioni azionarie detenute presso:

Gallura Sviluppo S.r.l.: Società costituita con scopo di promuovere e gestire attività dirette allo sviluppo economico e produttivo del territorio del comprensorio territoriale incluso nel Patto Territoriale della Bassa Gallura, approvato con decreto del Ministero del Tesoro n.2400 del 28.11.2000.

Data costituzione	Forma giuridica	Stato di attività	Codice attività	Numero e quota partecipazioni	Capitale sociale	Quota capitale posseduta dall'ente	Di cui versato	Quota posseduta da altri eell	Quota posseduta da altri pubblici	Quota posseduta da enti privati	impegno
18/07/2001	S.r.l.	In attività	829999	0,94%	10,00	2,91	2,91	--	97,09	--	24.07.2007 31.12.2050

Ad oggi tale cessione non è stata definita , per cui si rende necessario provvedervi.

La società STL Gallura Costa Smeralda (in liquidazione) : avente come scopo la promozione di un sub sistema turistico locale territoriale ai sensi della legge n.135/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 46/33 del 2003. **è in fase di liquidazione .**

Data costituzione	Forma giuridica	Stato di attività	Codice attività	Numero e quota partecipazioni	Capitale sociale	Quota capitale posseduta dall'ente	Di cui versato	Quota posseduta da altri eell	Quota posseduta da altri pubblici	Quota posseduta da enti privati	impegno
14.04.2014	spa	In liquidazione	841380	7838	427,00	0,94	0,94	98,20			15.11.2004 31.12.2050

2. Altre partecipazioni ed associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Telti fa parte della Unione dei Comuni Gallura, con sede in Palau.

Le adesioni e partecipazioni consortili sopra riportate, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

Posto che , come sopra riportato, le Società Gallura Sviluppo Spa ed STL Gallura Costa Smeralda Spa sono già in fase di dismissione e liquidazione , si intende proporre al Consiglio Comunale di esprimersi in ordine al mantenimento delle partecipazioni negli organismi:

- 3) **Abbanoa Spa** , in quanto avente finalità strettamente istituzionali e in quanto Gestore unico del Servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Sardegna,
- 4) **I&G Gallura spa** , in quanto Organismo individuato dalla Regione Autonoma della Sardegna quale Autorità di bacino n°5 per la gestione del servizio di distribuzione del gas;

IL SINDACO

F.to Geom. Gian Franco Pinducciu